



N. 36261/09 SENT.

N. 1 R.G.

N. 1 REP.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA CONTESTUALE

Pronunciata all'udienza di oggi 01 ottobre 2009 dal Giudice di Pace di Firenze

nella causa di opposizione ex art. 22 e 22/bis Legge 689/81, iscritta
al n. R.G.A.C. di questo Ufficio e promossa, con ricorso depositato in
data 18.03.2009 da:

con l'Avv.

OPPONENTE

contro

COMUNE DI FIRENZE

AMMINISTRAZIONE OPPOSTA

Con oggetto: Opposizione a verbale di accertamento di violazione al C.d.S.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente, senza nulla eccepire nel merito della commessa infrazione, ha contestato l'inesistenza e comunque l'illegittimità della notifica del verbale impugnato, effettuata dalla

anziché dall'amministrazione postale, e non direttamente dall'Amministrazione postale nelle forme di legge e dai soggetti legittimati, con la conseguente estinzione dell'obbligazione al pagamento della sanzione ex art. 14 L.689/81. Tale motivo di lagnanza è fondato e, per i motivi appresso indicati, è meritevole di essere accolto.

Va premesso che in tema di sanzioni per violazione delle norme al C.d.S. la contestazione immediata – o, in suo difetto, la notificazione del relativo verbale contenente gli estremi della violazione – costituisce la condizione imprescindibile per evitare l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria collegata all'infrazione amministrativa. L'art.14 della L. 689/81 (che regola la forma della contestazione e della notificazione delle violazioni amministrative depenalizzate), al comma 4° dispone che l'atto della contestazione differita va attuata con la notificazione degli "estremi della violazione" all'interessato, indicando tassativamente i soggetti ad essa abilitati e prevedendo, in mancanza di riferimento ad una disciplina specifica, le modalità esecutive secondo le disposizioni dettate dalle leggi vigenti e dal codice di procedura civile. Il successivo comma 6° dello stesso articolo dispone, poi che: "L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto".

Il Giudice di Pace



L'art. 201 nuovo C.d.S. indica poi tassativamente i soggetti ai quali viene demandato il compimento della notificazione di un verbale di accertamento di violazione alle norme del C.d.S., stabilendo al comma 3 che ad essa: *"...si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12 dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale..."*. Il rigore formale dettato dalla norma sopra richiamata non ammette deroghe: in quanto sottesa ad attribuire certezza alla notificazione dei verbali e all'effettiva consegna al destinatario, la cui omissione nei termini di legge, conduce all'estinzione dell'obbligazione di pagare la sanzione dovuta. Orbene, nella fattispecie, la notifica degli estremi del verbale impugnato è stata effettuata al domicilio dell'opponente da parte di una società privata ovvero dalla "Nivi Credit S.r.l. - Divisione European Municipality Outsourcing" mentre dalla lettura della memoria difensiva della P.M. del Comune di Firenze, si evince che questa società *"...non effettua le notifiche ma, sulla base della procura speciale repertorio n. 61838 del 23.10.2008 e del provvedimento dirigenziale 207/DD/13204 del 27.12.2007, con il quale le è stato affidato il servizio a seguito di regolare gara di appalto (individuazione del responsabile della violazione), le stesse vengono effettuate sulla base degli accordi e delle normative vigenti in ogni singolo stato. Nel caso dei paesi della comunità europea tali notifiche vengono effettuate avvalendosi del servizio postale, come anche nel caso della Germania (vedi copia notifica allegata al verbale in lingua tedesca)"*. Da quanto sopra emerge che l'Amministrazione alla quale appartiene il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, per la notificazione degli estremi della violazione al C.d.S. contestata, nella propria sfera di valutazione discrezionale, **non si è avvalsa direttamente di messi comunali o del servizio postale come prescritto dall'art. 201 C.d.S.**, bensì dalla predetta società privata (in forza di procura speciale), ancorché servendosi quest'ultima del servizio postale.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 20440 del 21.09.2006, ha sancito il principio secondo cui deve considerarsi come inesistente e quindi omessa, la notifica degli estremi di una violazione al C.d.S. che venga affidata dall'ufficio cui appartiene l'organo accertatore ad un'agenzia privata concessionaria ed eseguita dai dipendenti della medesima agenzia, con la conseguente estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione.

Il Giudice di Pace
d. nr. 1



Per quanto sopra, la notificazione del verbale impugnato nel caso de quo deve considerarsi inesistente e quindi omessa con la conseguente estinzione dell'obbligazione pecuniaria ai sensi dell'art.14 della L. 689/81.

Dalla soccombenza dell'amministrazione convenuta discende la condanna della stessa al rimborso delle spese di procedura in favore della ricorrente, liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Giudice di pace, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, visti gli artt. 22-23 della Legge 689/81, accoglie l'opposizione proposta da _____ nei confronti del Comune di Firenze, e annulla il Verbale di Accertamento n. P058/AR6659 del 03.10.2008 per violazione dell'art. 7 commi 1 lett. a) e 14 C.d.S. accertata dalla Polizia Municipale di Firenze e la relativa sanzione pecuniaria. Condanna il Comune di Firenze al rimborso delle spese di procedura in favore della ricorrente liquidate in complessivi euro 100.00 oltre spese generali, Cap e Iva come per legge.

Sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..

Firenze, li 01 ottobre 2009

Il Giudice di Pace

Avv. Agostino Virzi